

PARERE DEL REVISORE SULLA MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Verbale n. 49 del 25 marzo 2021

Il giorno 25 del mese di marzo dell'anno duemila ventuno, il Revisore dei Conti Dott.sa Giuseppina CENEDESE a seguito della richiesta del parere in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.03.2021 ad oggetto:

"MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) "

ha formulato il seguente parere:

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, con tutto quanto nella stessa contenuto

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/07/2020 è stato approvato il Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI)

Visti:

- l'articolo 1, comma 816, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone l'istituzione, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa sui rifiuti giornaliera e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- l'articolo 1, comma 48, L. 30 dicembre 2020 n. 178, il quale dispone che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

Preso atto delle novità normative introdotte dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2), del Dlgs 152/2006 (T.U. ambientale), così come modificato dall'art. 1, comma 9, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, in tema di qualificazione dei rifiuti urbani definiti come i *«rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti*



domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies»;

Visto l'articolo 198 del Dlgs 152/2006 (T.U. ambientale), così come modificato dall'art. 1, comma 24, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, il quale ha soppresso la facoltà per i Comuni di assimilare, per qualità e quantità, i rifiuti speciali non pericolosi;

Considerato che in forza del combinato disposto di cui agli articoli 198, comma 2 – bis, e 238, comma 10, del Dlgs 152/2006 (T.U. ambientale), introdotti dall'art. 1, comma 24, e dall'articolo 3, comma 12, del D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, le utenze non domestiche che decidono di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono esentate dalla corresponsione della componente variabile della tariffa TARI;

Considerato che l'Amministrazione del Comune di Bianzè intende prevedere apposite riduzioni della TARI per i nuclei familiari ove sono presenti persone con invalidità del 100%, normandone le modalità e i criteri di applicazione;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: *"Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;
- l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n.388 come modificato dall'art.27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998 n.360, recante istituzione di un 'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021, al 31 marzo 2021;

Il sottoscritto Revisore

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10 marzo 2021.

Bianzè, 25 marzo 2021

Il Revisore dei Conti
